

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 103-12937

L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Con legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., la Regione Piemonte ha adottato la nuova "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

L'art. 5 di detta legge stabilisce al comma 3 che "i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza" e al comma 4, tra l'altro, che "la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3...".

In attuazione delle succitate disposizioni normative, la Direzione regionale competente ha predisposto con il supporto del gruppo di lavoro appositamente costituito con D.G.R. n. 3-9222 del 21/07/2008 per la pianificazione dei percorsi formativi nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, una direttiva con la quale si definiscono i contenuti del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, così come allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria favorisce la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la quale si esplica con la frequenza al corso di formazione al fine di fornire agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso di formazione è progettato e gestito dagli enti gestori convenzionati con la Direzione regionale competente per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla D.G.R. n. 55-12246 del 28 settembre 2009 e non necessitano di riconoscimento da parte delle Province.

Con la succitata direttiva si è ritenuto opportuno prevedere una data di inizio del primo triennio di operatività del corso di formazione obbligatorio con decorrenza dal 1 marzo 2010 per gli operatori in attività e dal 1 marzo 2013 per coloro che frequentano il corso di formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010, data dalla quale produrrà gli effetti la D.G.R. n. 55-12246/2009.

Vista la L.R. 63/1995 e s.m.i., recante "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

vista la L.R. n. 28/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

vista la L.R. n. 38/2006 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

vista la L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 55-12246 del 28 settembre 2009.

Sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.

Tutto ciò premesso , la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare la direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, come allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO, PER CIASCUN TRIENNIO, RIVOLTO AI TITOLARI DI ESERCIZIO IN ATTIVITA', O LORO DELEGATI NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ART. 5 COMMI 3 e 4 L.R. 38/2006 e s.m.i.

SEZIONE I

1.0	DISPOSIZIONI GENERALI
------------	------------------------------

1.1 Premessa

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, promuove ed incentiva la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

La formazione obbligatoria si esplica con la frequenza al corso di formazione allo scopo di fornire ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzati ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1.2 Durata del corso

La durata complessiva del corso di formazione non deve essere inferiore alle **16 ore** ripartite in **3 moduli** così suddivisi:

Modulo	Materia	Ore	Schede
1	Igiene e sanità	8	<i>Vedere Sez. II Scheda 1</i>
2	Sicurezza	4	<i>Vedere Sez. II Scheda 2</i>
3	Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza	4	<i>Vedere Sez. II Scheda 3</i>

1.3 Corso di formazione obbligatorio

Il corso di formazione è progettato e gestito dagli enti gestori convenzionati con la Direzione regionale competente nel rispetto dei criteri generali previsti per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle specifiche di cui alla Sezione II del presente provvedimento e non necessitano di riconoscimento da parte della Province.

1.4 Destinatari

Il corso di formazione si rivolge ai titolari di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, o loro delegati di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L.R. 38/2006 e s.m.i.

1.5 Enti gestori

Sono enti gestori quelli convenzionati con la Direzione regionale competente per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla D.G.R. n. 55-12246 del 28 settembre 2009, Sez. I, punto 1.1.4.

1.6 Frequenza

La frequenza al corso è obbligatoria così come previsto dai commi 3 e 4 dell' art. 5 L.R. 38/2006.

Le 16 ore devono essere completate nell'arco del triennio di riferimento, così come indicato al successivo punto 1.7 del presente provvedimento.

Il requisito professionale è soggettivo ed è responsabilità individuale provvedere al fine del suo mantenimento .

In caso di subingresso negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, l'interessato deve frequentare il corso nel primo anno del triennio successivo.

La frequenza a tale corso rappresenta presupposto necessario per la formazione continua ed avanzata finalizzata al riconoscimento del Marchio collettivo regionale di qualità di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 54-10697 del 2 febbraio 2009.

1.7 Validità temporale

Per gli operatori in attività, o loro delegati la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010.

Per coloro che frequentano il corso di formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010, data dalla quale produrrà gli effetti la D.G.R. n. 55-12246/2009, l'obbligo di formazione decorre dal 1 marzo 2013.

1.8 Svolgimento del corso

Il corso di formazione deve privilegiare una didattica attiva frontale.

Per giustificati motivi è possibile una formazione a distanza o in videoconferenza, così come previsto dalla D.G.R. 55-12246 del 28/09/2009 – Sez. I, punto 1.1.8 -.

1.9 Riconoscimento della formazione svolta presso altre Regioni

Nel caso di operatori provenienti da altre Regioni italiane devono essere tenuti in considerazione gli attestati ufficialmente rilasciati, nel triennio di riferimento, da soggetti abilitati allo svolgimento di attività formative per conto degli enti pubblici titolari della materia.

Dette attività formative possono essere riconosciute dagli enti gestori, nelle materie di igiene, sanità e sicurezza per un massimo di 12 ore.

L'ente gestore provvederà a concordare con l'operatore interessato il completamento della frequenza obbligatoria, al fine del rilascio dell'attestato di cui al punto 1.11 del presente provvedimento, comprovante l'assolvimento della formazione obbligatoria periodica.

1.10 Sanzione

Il Comune è l'autorità competente a controllare l'adempimento dell'obbligo di formazione in corso di attività di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 38/2006 e s.m.i..

Ai titolari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, o loro delegati che non rispettino tale obbligo è disposta la sanzione di cui all'art. 16 della L.R. 38/2006 e s.m.i..

1.11 Attestati

Al termine del corso o di ogni singolo modulo l'ente gestore deve rilasciare un attestato di frequenza, come da modelli allegati alla Sez.III, completi in ogni loro parte.

Tale attestazione è valida ai fini della formazione obbligatoria di cui ai commi 3 e 4 art. 5 della legge in epigrafe.

1.12 Oneri di iscrizione

La quota massima oraria a carico dei partecipanti al corso di formazione obbligatorio, non può superare i parametri orari stabiliti dai provvedimenti regionali/provinciali per la formazione continua a domanda individuale (FCI).

SEZIONE II

2.0	DETTAGLIO DEL CORSO
-----	---------------------

*Numero
Scheda*

Moduli

- 2.1 **Modulo 1 – Igiene e sanità**
- 2.2 **Modulo 2 - Sicurezza**
- 2.3 **Modulo 3 – Approfondimenti e aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza**

2.1.1 Durata del modulo

Il modulo ha una durata complessiva di **8 ore**.

2.1.2 Argomenti del modulo

Il modulo prevede la trattazione a scelta dei seguenti argomenti di seguito elencati per un ammontare complessivo di **8 ore**:

Argomenti	
Fattori di insalubrità delle sostanze alimentari	
Igiene dei locali	
Responsabilità del commerciante	
Preparazione e conservazione dei cibi	
HACCP	

SCHEMA 2.2	Modulo 2 – Sicurezza
-------------------	-----------------------------

2.2.1 Durata del modulo

Il modulo ha una durata complessiva di **4 ore**.

2.2.2 Argomenti del modulo

Il modulo prevede la trattazione a scelta dei seguenti argomenti di seguito elencati per un ammontare complessivo di **4 ore**:

Argomenti	
Misure generali di tutela	
Obblighi del datore di lavoro	
Obblighi del lavoratore	
Dispositivi di protezione individuale	
Formazione ed informazione del lavoratore	

SCHEDA 2.3	Modulo 3 – Approfondimenti e aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza
-------------------	--

2.3.1 Durata del modulo

Il modulo ha una durata complessiva di **4 ore**.

2.3.2 Argomenti del modulo

Il modulo prevede la trattazione di approfondimenti e aggiornamenti nelle materie di igiene, sanità e sicurezza con particolare riferimento all'aspetto legislativo e normativo anche sulla base di indicazioni e adempimenti previsti dai soggetti pubblici competenti.

Tali approfondimenti potranno anche avere carattere seminariale o congressuale purchè pianificati dagli enti gestori convenzionati con la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. 55-12246 del 28/09/2009.

SEZIONE III

3.1	ATTESTATI DI FREQUENZA
------------	-------------------------------

3.1.1 Modelli di attestati

L'attestato di frequenza deve essere redatto in conformità ai modelli allegati alla presente Sezione ed è composto da un frontespizio sul quale verranno riportati i dati anagrafici e amministrativi.

LOGO ENTE GESTORE

ATTESTATO DI FREQUENZA

**CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI OPERATORI IN ATTIVITA'
NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE**

DURATA DEL CORSO:

ORE

CORSO NUMERO:

ANNO FORMATIVO:

CONFERITO AL CANDIDATO

Nato a:

il:

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA:

Convenzionata con la Regione Piemonte rep.n. _____ del _____

SEDE:

Firma

Data _____

Il presente attestato è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i.

LOGO ENTE GESTORE

ATTESTATO DI FREQUENZA

**CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI OPERATORI IN ATTIVITA'
NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE**

MODULO N.

MATERIA:

DURATA DEL CORSO:

ORE

CORSO NUMERO:

ANNO FORMATIVO:

CONFERITO AL CANDIDATO

Nato a:

il:

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA:

Convenzionata con la Regione Piemonte rep.n. _____ del _____

SEDE:

Firma

Data _____
